



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 155 del 23/06/2021 – 15/07/2021 Udienza pubblica del 23/06/2021
Massima:	<p>Titolo Beni culturali – Questioni di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione Siciliana – Autorizzazione ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico – Silenzio-assenso – Inammissibilità.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della legge della regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevate dal Tribunale Amministrativo – Sez. di Catania – in riferimento agli articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché all'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). La norma censurata dispone come le autorizzazioni ad eseguire opere nelle zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di particolare interesse storico-artistico, siano rilasciate o negate dalle competenti Soprintendenze, entro il termine perentorio di 120 giorni e che le stesse possano interrompere tale termine solo una volta per la richiesta di chiarimenti od integrazioni. Stabilisce inoltre come, alla presentazione della documentazione richiesta, gli uffici abbiano l'obbligo di esprimere il proprio parere entro 60 giorni e, trascorso il termine perentorio di cui sopra, esso debba intendersi reso in senso favorevole. Il ricorrente osserva come sia l'art. 146 del Codice dei Beni culturali che l'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), siano molto chiari sul silenzio-assenso : il primo non prevedendolo affatto come causa di formazione del nulla-osta paesaggistico ed il secondo, escludendolo nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.</p>



	<p>Il TAR di Catania, però, omette di considerare la collocazione cronologica della disposizione censurata e delle norme interposte evocate e, di conseguenza, di affrontare la questione della vigenza della prima. Egli infatti, non ha dato conto né delle successive modifiche di esse, né dell'art. 7 della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2011 (che ha reso applicabile in Sicilia l'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, abrogando la disposizione censurata), né, infine, della giurisprudenza amministrativa che ha affrontato la questione della vigenza dell'articolo impugnato, e che ha deciso nel senso di considerarlo abrogato alla data del 26/04/2011 (data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 5/11). Da qui, l'irrelevanza delle questioni sollevate.</p>
<p>NOTE :</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 46, comma 2, della legge della regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005).</p> <p>Parametri costituzionali Articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione; Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 146 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); Art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Art. 7 della Legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale).</p>

Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Bologna

